

ALLEGATO A) alla delibera dell'Organo Amministrativo del 28 novembre 2001

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art.1)-E' costituita una società a responsabilità limitata denominata VER.FID. S.r.l.

Art.2)-La società ha per oggetto:

-lo svolgimento delle funzioni fiduciarie e di revisione ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n.1966. Lo studio e la realizzazione di impianti e organizzazioni contabili di aziende.

L'esercizio del controllo e della verifica periodica delle contabilità aziendali.

L'attività di intermediazione per l'investimento di capitali. L'amministrazione fiduciaria di beni e la rappresentanza di titoli per conto di terzi.

L'assunzione di funzioni permanenti o temporanee per il controllo e verifica d'entità patrimoniali nonché valutazione delle stesse.

La rappresentanza dei possessori di azioni e obbligazioni e partecipazioni sociali in genere.

L'amministrazione e/o la custodia dei titoli, valori, azioni e obbligazioni e partecipazioni in genere.

L'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, legati, di beni, di conferimenti comunque vincolati o destinati, di beni degli assenti, di donazioni, di fondazioni, rendite in genere.

L'amministrazione di fondi di quiescenza del personale di enti ed imprese.

L'assunzione di incarichi di esecuzioni testamentarie e di curatele e divisioni ereditarie.

La custodia e l'amministrazione di beni mobili, titoli e valori per conto di propri fiduciari nonché l'amministrazione di beni immobili.

L'attività di consulenza per investimenti e amministrazioni patrimoniali.

L'intestazione fiduciaria di titoli e valori, anche per conto di gestioni consortili.

La custodia di pegni in qualità di terzo depositario.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio o dall'amministratore unico necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale fatta eccezione della raccolta anche temporanea di risparmi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe.

La società potrà operare sia in Italia che all'estero.

Art.3)-La sede sociale viene stabilita in Verona. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altre sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze sia in Italia che all'Estero e di sopprimere le stesse.

Art.4)-Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende eletto presso la sede sociale.

Art.5)-La durata della società è fissata dalla data di costituzione fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata anche più volte con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

### CAPITALE SOCIALE

Art.6)- Il capitale sociale è di Euro 10400,00 (diecimilaquattrocento) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2.474 del codice civile. Esso può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea riservando il diritto di opzione ai soci in proporzione delle quote possedute da ognuno di essi.

Art.7)-Le quote sono cedibili per atto tra vivi con diritto, da parte dei soci, di prelazione all'acquisto a parità di condizioni e prezzo. I soci per cedere le loro quote devono prima offrirle in opzione agli altri soci tramite il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico. La mancata risposta all'offerta entro 30 giorni equivale a rifiuto dell'offerta stessa. Il trasferimento delle quote sociali è efficace di fronte alla società solo quando sia stato approvato dal Consiglio o dall'Amministratore Unico e sia stata eseguita la trascrizione nel libro soci.

### ASSEMBLEA

Art.8)-L'assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni (prese in conformità alla legge e al presente statuto) obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o



dissenzianti. L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Verona, in via ordinaria dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e in via straordinaria quando il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno o quando sia stato richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e siano specificati nelle domande gli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea ordinaria quanto straordinaria dovrà farsi mediante avviso da spedire ai soci non lettera raccomandata almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a sensi dell'art. 2484 C.C.

L'avviso dovrà contenere l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi.

L'Assemblea è validamente costituita anche senza l'avviso di convocazione qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e se nominati i sindaci effettivi.

Art.9)-Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art.10)- *Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da parte di altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della società. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea Ogni socio ha diritto a un voto per ogni Euro di quota posseduta.*

Art.11)-L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o in mancanza da persona eletta dalla stessa assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e se crede opportuno, sceglie tra i soci due scrutatori.

Art.12)-L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze previste all'art.2486 C.C.

Art.13)-Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge il verbale è redatto dal notaio scelto dal Presidente.

#### AMMINISTRAZIONE

Art.14)-La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da tre a cinque anche non soci nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea od a dimissioni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi stabiliti dagli art.2386-2487 C.C. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, qualora non vi provveda l'assemblea, il Presidente e se del caso un Vice Presidente e può eleggere uno o due Consiglieri delegati determinandone i poteri. Nella nomina delle cariche sociali dovranno osservarsi le norme di cui all'art.4 Legge 23 novembre 1939 n.1966 ed all'art.2 R.D.22 aprile 1940 n.531.

Art.15)-Il Presidente o chi ne fa le veci riunisce il Consiglio tutte le volte che lo riterrà opportuno presso la sede sociale o altrove e anche quando due consiglieri (o un sindaco se esistente il Collegio Sindacale) ne facciano domanda scritta indicando l'argomento da trattare.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata portante gli oggetti da trattare e spedita almeno cinque giorni prima a ciascun consigliere e ai singoli sindaci effettivi. In caso d'urgenza sarà fatta a mezzo telegramma e in tale caso potrà mancare l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

60

I verbali del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente e dal Segretario nominato quest'ultimo anche tra persone estranee al Consiglio.

Art.16)-L'Amministratore Unico ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Può quindi tra l'altro acquistare, vendere, permutare mobili o immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni, interessenze per gli effetti di cui all'art.2 del presente statuto, consentire iscrizioni postergazioni, registrazioni e cancellazioni di ipoteche e qualsiasi annotazione ipotecaria in genere, sollevando i competenti conservatori da responsabilità, rinunciare ad ipoteche anche legali e senza realizzo di corrispondenti crediti, transigere o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito pubblico, presso la cassa depositi e prestiti, presso ogni Ufficio Pubblico o privato, richiedere o rinunciare a licenze, autorizzazioni, concessioni.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di nominare o revocare procuratori anche ad negocia e direttori e rappresentare legalmente la società presso i terzi e in giudizio con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie e amministrative di ogni grado e in qualunque sede anche per giudizio di cassazione e revocazione nominando avvocati e procuratori alle liti.

Art.17)-All'Amministratore Unico oppure ad ogni Consigliere d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Annualmente l'assemblea potrà determinare un assegno fisso ed anche una quota di partecipazione agli utili a favore di uno o più amministratori.

L'emolumento spettante ai Consiglieri che prestano la loro opera con continuità sarà determinato dalla Assemblea dei soci.

Art.18)-Gli amministratori non possono senza l'autorizzazione dell'assemblea assumere qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per proprio conto.

#### SINDACI

Art.19)-In quanto prescritto dalla Legge la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che ne determinerà la retribuzione.

Il Collegio dura in carica tre esercizi e il suo Presidente viene nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art.2398 C.C. salvo gli altri requisiti richiesti dalla Legge, tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali a norma dell'art.4 Legge 23/11/1939 n. 1966 e dell'art.2 R.D. 22/4/1940 n.531. Il Collegio Sindacale è rieleggibile.

#### BILANCIO ED UTILI

Art.20)L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico procedono seguendo le disposizioni di legge alla redazione del bilancio con il relativo conto profitti e perdite, previo reale inventario delle attività e passività. Esso redigerà pure una relazione sull'andamento sociale.


Art.21)-L'utile netto dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva straordinaria è diviso proporzionalmente alle quote salvo che l'assemblea deliberi altra destinazione oppure disponga di mandare in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art.22)-Il pagamento dei dividendi è eseguito presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nel termine che è fissato dallo stesso.

Art.23)-I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

#### CONTROVERSIE E SCIoglimento

Art.24)-Qualsiasi controversia tra l'Organo Amministrativo ed i soci e dei soci tra loro o comunque inerente al rapporto sociale e dallo stesso dipendente, anche per quanto concerne la proprietà e il possesso delle quote, la valutazione delle stesse e quant'altro, sarà deferito ad un arbitro scelto di comune accordo tra le parti e in caso di disaccordo da un Collegio arbitrale composto da tanti




membri quanti sono le parti contendenti, i quali nomineranno un altro arbitro che presiederà il Collegio e al quale, nel caso che il Collegio fosse composto da un numero pari di membri, competeranno due voti. Qualora una delle parti non designasse il proprio arbitro e i primi arbitri non si accordassero sulla nomina del Presidente, la scelta verrà fatta dal Presidente del Tribunale di Verona ad istanza della parte o dell'arbitro più diligente, dopo dieci giorni dalla notifica della istanza che il richiedente dovrà fare alle altre parti o ad altri arbitri. L'arbitro o il Collegio arbitrale risiederanno in Verona e giudicheranno inappellabilmente senza formalità di procedura.

Art.25)-Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri. L'Assemblea può anche revocare la messa in liquidazione


Art.26)-Per quanto qui non disposto valgono le norme di legge in materia.

Art.27)-Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno tra di essi provvedere salvo diversi accordi, congiuntamente in unione tra di essi e proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, mediante versamenti nelle casse sociali. Sulle somme versate non verrà corrisposto alcun interesse. Esse verranno accreditate in apposito fondo bloccato per il finanziamento in conto aumento capitale e si intenderanno vincolate per tutta la durata della società seguendo lo stesso comportamento della quota di capitale. Dette richieste di finanziamento verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Il Presidente

  
(L. Rangogni)

Il Segretario

  
(Alberto Righini)